

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-171 del 11/01/2018
Oggetto	rinnovo della concessione n. 7425 del 21/6/2011 della Regione Emilia Romagna per l'occupazione di area del demanio idrico occupata da uno specchio d'acqua ad uso venatorio situata in sponda sinistra del fiume Marecchia, in loc. Molino delle Vigne del Comune di Poggio Torriana (ex Torriana). Procedimento RNPPT0057/16RN03 - Richiedente: Carlini Massimiliano.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-164 del 11/01/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno undici GENNAIO 2018 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.



Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini Unità Gestione Demanio Idrico

OGGETTO: rinnovo della concessione n. 7425 del 21/6/2011 della Regione Emilia Romagna per l'occupazione di area del demanio idrico occupata da uno specchio d'acqua ad uso venatorio situata in sponda sinistra del fiume Marecchia, in loc. Molino delle Vigne del Comune di Poggio Torriana (ex Torriana).

Procedimento RNPPT0057/16RN03 - Richiedente: Carlini Massimiliano.

IL DIRIGENTE

VISTO:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, con particolare riferimento agli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21.04.1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e s.m.i., con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nulla-osta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 7/2016, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini al Dott. Stefano Renato de Donato;

VISTE le seguenti disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e gli impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", con particolare riferimento al Capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'Autorità Interregionale di Bacino Marecchia-Conca;

- il PTCP 2007 (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) della Provincia di Rimini;
- l'art. 51 della la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- l'art. 8 della L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", recante "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- le deliberazioni della Giunta Regionale relative alla disciplina dei canoni: n. 895 del 18.06.2007, n. 913 del 29.06.2009, n. 469 del 11.04.2011 e n.1622 del 29.10.2015;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale della Regione Emilia Romagna n. 7425 del 21/06/2011 con la quale è stata rinnovata con modifiche al Sig. Carlini Massimiliano (C.F.: CRLMSM68A29H294J) la concessione (rilasciata con precedente determinazione n. 7144 del 23/07/2002, successivamente rinnovata con determinazione n. 12991 del 20/09/2006) con scadenza al 22/07/2016 di un'area demaniale occupata da uno specchio d'acqua ad uso venatorio situato in sponda sinistra del fiume Marecchia in loc. Molino delle Vigne nel Comune di Torriana (ora Poggio Torriana) distinta catastalmente al foglio 2 antistante la particella 65 con riduzione della superficie occupata da 19.085 m² a 9.500 m², senza esecuzione di opere di movimento terra. Tale area è individuata nell'elaborato grafico allegato e parte integrante del presente atto;

DATO ATTO che con la determinazione n. 7425/2011 il canone annuo di concessione è stato stabilito in €. 950,00 (novecentocinquanta/00);

VISTA l'istanza pervenuta il 14/09/2016, registrata in pari data al prot. PGRN/2016/6847, con la quale il Sig. Carlini Massimiliano ha chiesto il rinnovo della sopra richiamata concessione, senza modifiche all'occupazione;

VERIFICATO che il richiedente ha versato i canoni annui per il periodo di validità della concessione n. 7425/2011, così come risulta dall'archivio regionale relativo ai pagamenti dei canoni di concessione per l'utilizzo del demanio idrico, ed altresì ha versato i canoni per le annualità 2016/2017 e 2017/2018 e quindi fino al 22/07/2018;

DATO ATTO:

- che la domanda è stata pubblicata ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della L.R. 7/2004 sul B.U.R. n. 312 del 19/10/2016 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- che la scrivente Struttura con nota PGRN/2016/8010 del 27/10/2016 ha richiesto all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna il rilascio del nulla-osta idraulico di cui all'art. 19 della L.R. 30.07.2015 n. 13;
- che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna con determinazione dirigenziale n. 2929 del 22/9/2017, trasmessa con nota prot. PC/2017/42134 del 28/9/2017 registrata in pari data al protocollo Arpae PGRN/2017/9196, ha rilasciato il nulla-osta idraulico richiesto, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni recepite nell'allegato disciplinare;
- che essendo l'area in oggetto ricompresa all'interno di un sito di interesse comunitario della Rete Natura 2000 (area SIC-ZPS cod. IT4090002 Torriana, Montebello e Fiume Marecchia) con nota prot. PGRN/2016/7980 del 26/10/2016 è stata chiesta la pre-valutazione d'incidenza ai sensi dell'art 2, comma 2 della L.R. 7/2004 e della D.G.R. n. 1191/2007;
- che l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità della Romagna, con nota registrata al prot. PGRN/2017/185 del 11/01/2017, ha comunicato l'esito della pre-valutazione d'incidenza, prescrivendo misure specifiche di conservazione riportate nell'allegato disciplinare;

CONSIDERATO:

- che il canone dovuto, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 7/2004 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 8, comma 1 della L.R. 2/2015, è stato rideterminato in €. 950,95 (euro novecentocinquanta/95), salvi futuri adeguamenti e aggiornamenti, per anno solare;
- che il canone di concessione relativo all'anno 2018, per portarne la scadenza al 31 dicembre, ai sensi del comma 1 dell'art. 8 della L.R. 2/2015, dovrà essere integrato per un importo di €. 396,78 (euro trecentonovantasei/78), pari a cinque mensilità del canone annuo, entro il 31 marzo 2018;
- che il deposito cauzionale di €. 1.908,50, già versato dal richiedente alla Regione Emilia-Romagna in data 23/07/2002 a garanzia degli obblighi della concessione n. 7144 del 23/07/2002, può essere mantenuto a garanzia per la presente concessione;
- che è stato redatto il disciplinare di concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale;
- che con nota prot. PGRN/2017/10423 del 6/11/2017 il disciplinare è stato inviato al richiedente per preventiva accettazione ed il richiedente lo ha restituito debitamente sottoscritto per accettazione delle prescrizioni in esso contenute in data 22/12/2017 (prot. PGRN/2017/11943 del 27/12/2017);

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

- ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di €. 75,00 sul C.C.P. 16147472 intestato alla Regione Emilia-Romagna eseguito in data 12/9/2016 quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;

DATO ATTO, infine, che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il Responsabile dell'Unità Gestione Demanio Idrico della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini, Ing. Mauro Mastellari;

RITENUTA pertanto ammissibile l'utilizzazione richiesta, alle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare allegato a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico e di poter quindi rilasciare il rinnovo della concessione per un periodo non superiore ad anni sei;

su proposta del Responsabile del Procedimento Ing. Mauro Mastellari,

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di rinnovare al signor Carlini Massimiliano (C.F.: CRLMSM68A29H294J) la concessione dell'area demaniale occupata da uno specchio d'acqua ad uso venatorio, situato in sponda sinistra del fiume Marecchia in loc. Molino delle Vigne nel Comune di Poggio-Torriana (ex Torriana), distinta catastalmente al foglio 2 antistante la particella 65 per una superficie complessiva di 9.500 m². Tale area è individuata nell'elaborato grafico parte integrante della concessione rilasciata dal Servizio Tecnico di Bacino Romagna della Regione Emilia-Romagna con determinazione dirigenziale n. 7425 del 21/6/2011;
2. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione preliminare dal richiedente;
3. di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
4. di stabilire che la concessione ha efficacia a decorrere dal 23/7/2016 (data di scadenza della

- concessione n. 7425/2011) e avrà durata sino al 31/12/2021;
5. di rideterminare il canone annuo in € 950,95 (euro novecentocinquanta/95). Il Concessionario deve pagare il canone entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della L.R. 22.12.2009 n.24;
 6. di stabilire che l'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato, ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. n.7/2004 e dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge;
 7. di fissare, secondo quanto indicato in premessa, che il canone relativo all'anno 2018 dovrà essere integrato per un importo di €. 396,78 (euro trecentonovantasei/78), pari a cinque mensilità del canone annuo, entro il 31 marzo 2018;
 8. di stabilire che il deposito cauzionale di €. 1.908,50, già versato dal richiedente alla Regione Emilia-Romagna in data 23/07/2002 a garanzia degli obblighi della concessione n. 7144 del 23/07/2002, può essere mantenuto a garanzia per la presente concessione;
 9. di dare atto che, data l'imposta di registro inferiore a € 200,00 in relazione al corrispettivo globale della concessione, la registrazione verrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131;
 10. di dare atto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico di Arpae;
 11. di notificare al Concessionario copia conforme del presente provvedimento;
 12. di rendere noto al destinatario che contro il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla ricezione, potrà esperire ricorso all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D. Lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133 comma 1 lett. b) e all'Autorità Giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione delle somme dovute per l'utilizzo del bene pubblico;
 13. di comunicare che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae.

Dott. Stefano Renato de Donato

(Documento firmato digitalmente)

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

Unità Gestione Demanio Idrico

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rinnovo della concessione n. 7425 del 21/06/2011 della Regione Emilia Romagna, rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) dell'Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini (C.F. 04290860370) a favore di Carlini Massimiliano (C.F.: CRLMSM68A29H294J) in seguito indicato come “Concessionario”.

Procedimento RNPPT0057/16RN03.

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto l'occupazione di un'area del demanio idrico occupata da uno specchio d'acqua ad uso venatorio, situato in sponda sinistra del fiume Marecchia in loc. Molino delle Vigne del Comune di Poggio-Torriana (ex Torriana), distinta catastalmente al foglio 2 antistante la particella 65 per una superficie complessiva di 9.500 m². Tale area è individuata nell'elaborato grafico parte integrante della concessione rilasciata dal Servizio Tecnico di Bacino Romagna della Regione Emilia-Romagna con determinazione dirigenziale n. 7425 del 21/06/2011.

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia a decorrere dal 23/7/2016 (data di scadenza della concessione n. 7425/2011) e avrà durata sino al 31/12/2021.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. Il Concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna un canone di €. 950,95 (euro novecentocinquanta/95). per ogni anno solare di durata della concessione, da versare entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.
2. L'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato annualmente, in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004 e dell'art. 8, comma 2 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

3. L'importo del deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi del Concessionario, sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.
4. Tutte le spese inerenti la concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il Concessionario non deve apportare alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico allegato alla determinazione dirigenziale n. 7425 del 21/6/2011, né alla destinazione d'uso, né modificare lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
2. Il Concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.
3. Il Concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.
4. Il Concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione. Il Concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.
5. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questo Servizio.
6. Il Concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.
7. E' compito del Concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti gli eventuali ulteriori titoli abilitativi occorrenti ed autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare e alle attività da svolgere.
8. Il Concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.
9. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art.18 della legge regionale n.7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.
10. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. 7/2004.

Articolo 5

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 6 DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004 n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

1. la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
2. il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
3. il mancato pagamento di due annualità del canone;
4. la sub-concessione a terzi.

Articolo 7 RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 8 CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

A) L'area demaniale oggetto di concessione ricade nell'ambito territoriale definito dal Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) "***Fasce di pertinenza dei corsi d'acqua ad alta vulnerabilità idrologica***" ed è soggetta all'art. 9 delle Norme di Piano del P.A.I.. In particolare, al fine di tutelare la qualità delle acque, non sono consentiti la dispersione dei reflui, lo spandimento di liquami zootecnici e di fanghi di depurazione, le discariche, lo stoccaggio di prodotti o sostanze chimiche pericolose e, in generale, le attività e gli usi potenzialmente in grado di infiltrare sostanze inquinanti nel sottosuolo. Nella gestione delle aree naturali o ad uso agricolo, è vietato l'uso di diserbanti e di anticrittogamici.

B) Considerato che l'area ricade all'interno di **un sito di interesse comunitario della Rete Natura 2000** (area SIC-ZPS cod. IT4090002 Torriana, Montebello e Fiume Marecchia), qualora si renda necessario eseguire lavori e/o interventi non ricompresi fra quelli indicati nella tabella "E" allegata alla D.G.R. n. 1191/2007, dovrà essere richiesta dal Concessionario la valutazione e/o pre-valutazione di incidenza ambientale ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L.R. 7/2004 secondo le modalità definite dalla direttiva approvata con la D.G.R. sopra citata. Dovranno inoltre essere osservate le seguenti prescrizioni dettate dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità della Romagna:

1. *obbligo del mantenimento di un livello idrico adeguato (in presenza naturale di acqua nel bacino del Marecchia e tramite revisione delle pratiche idrauliche manutentive delle Fosse Viserba e Gorgona) all'interno dei laghetti che servono gli appostamenti fissi di caccia, nel periodo febbraio-agosto; divieto di sfalcio della vegetazione palustre dei laghetti nei periodi di*

nidificazione degli uccelli e di allevamento dei giovani (fino al 15 agosto). Pratiche finalizzate al mantenimento di un habitat adeguato per la fauna residente;

2. divieto di utilizzazione di pallini di piombo per l'attività venatoria da appostamento fisso o temporaneo, nei territori con presenza di zone umide naturali o artificiali, corsi d'acqua e canali;

3. per evitare il disturbo agli uccelli acquatici migratori in fase di sosta o di riposo e per quelli stanziali, con particolare riferimento alle specie di interesse comunitario, la caccia da appostamento o vagante (senza uso del cane) nel mese di gennaio è limitata a sole due giornate fisse;

4. divieto di ripopolamento con Anatidi provenienti da allevamento e divieto di permanenza dei richiami vivi oltre il periodo consentito di caccia;

5. divieto di transito a piedi, o con qualsiasi mezzo, nei pressi delle aree di nidificazione di Caradriiformi (in particolare Cavaliere d'Italia e Corriere piccolo). Le nidificazioni avvengono negli stagni artificiali degli appostamenti fissi di caccia (se gestiti correttamente dal punto di vista idrico);

6. negli habitat 3130, 3140, 3150, 3160, 3260, 6420, 7210: divieto di immissione di specie animali e vegetali alloctone o non pertinenti con l'habitat;

7. negli habitat 3240, 3270, 5130, 6210, 6220, 6420, 6430, 7210: divieto di realizzazione imboscamenti e nuovi impianti selvicolturali;

*8. divieto di raccolta di specie di interesse conservazionistico non già protette dalla L.R. 2/77 in tutto il SIC (nell'elenco sono presenti piante acquatiche e palustri): *Alisma lanceolatum; Baldellia ranunculoides; Artemisia caerulescens subsp. cretacea; Helianthemum jonium; Carex viridula; Cladium mariscus; Isolepis setacea; Schoenoplectus lacustris; Schoenoplectus tabernaemontani; Schoenus nigricans; Myriophyllum spicatum; Juncus subnodulosus; Ononis masquillierii; Lemna minor; Utricularia australis; Plantago maritima; Erianthus ravennae; Rumex palustris; Zannichellia palustris; Samolus valerandi; Typha angustifolia; Typha latifolia; Typha laxmannii; Typha minima.**

Si evidenzia, infine, che le eventuali violazioni sono soggette alle sanzioni previste dalle L.L.R.R. n. 6/2005 e 4/2007 e dal Decreto Legislativo n. 121/2011.

Si precisa che la prescrizione "Obbligo del mantenimento di un livello idrico adeguato" enunciata al precedente punto 1. dovrà essere rispettata compatibilmente con le disposizioni normative, regolamentari e quelle dettate da questa Agenzia in materia di prelievi idrici dai corsi d'acqua.

C) La concessione, inoltre, è soggetta alle prescrizioni dettate dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna con determinazione dirigenziale n. 2759 del 12/09/2017 di seguito integralmente riportate:

- 1. la durata del nulla-osta idraulico è pari alla durata prevista nell'Atto di Concessione rilasciata da ARPAE per l'occupazione;*
- 2. Nell'area demaniale ricadente nella fascia dei dieci (10) metri dal piede dell'argine o dal ciglio superiore di sponda, deve essere consentita la transitabilità;*
- 3. Ogni modifica e intervento alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna.*
- 4. Limitatamente all'occupazione richiesta i tagli manutentori di vegetazione nell'alveo fluviale, saranno effettuati preferibilmente nel periodo tardo autunnale ed invernale, escludendo tassativamente il periodo da marzo a giugno in cui è massimo il danno all'avifauna nidificante. L'eventuale taglio di vegetazione, di cui il Concessionario abbia*

deciso o abbia l'obbligo di disfarsi, dovrà essere smaltito, quando del caso, secondo la normativa vigente.

- 5. La manutenzione e la pulizia dell'area oggetto di istanza sono a carico del richiedente. Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta all'ARPAE e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Servizio Area Romagna i soli lavori di taglio degli sterpi, spini, arbusti, canneti ed altra vegetazione spontanea che nascesse nelle pertinenze idrauliche e smaltiti secondo la normativa vigente.*
- 6. Si rimanda all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia – ARPAE le prescrizioni valide per le aree demaniali ricadenti nell'ambito delle fasce di territorio ad alta vulnerabilità idrologica per la tutela della qualità delle acque, come cartografate dal PAI (Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico) e per le quali sono valide le limitazioni di cui all'art. 9 delle N.T.A.;*
- 7. Il presente nulla osta non costituisce in alcun modo, per la porzione di struttura edificata su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica. Resta a carico dei concessionari ottenere dalle Amministrazioni competenti le autorizzazioni necessarie per il mantenimento della struttura o, in mancanza di queste e su richiesta di dette amministrazioni, provvedere a propria cura e spese alla sua demolizione senza pretendere compensi di sorta né rivalsa alcuna nei confronti di questo Servizio;*

CONDIZIONI GENERALI

- 1. Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.*
- 2. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito di pertinenza demaniale.*
- 3. Per l'esercizio dell'autorizzazione all'occupazione di che trattasi, nessun onere potrà ricadere sull'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Servizio Area Romagna in relazione ai lavori eseguiti.*
- 4. E' compito del richiedente presentare ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione all'occupazione di che trattasi.*
- 5. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.*
- 6. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna, può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE) che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione,*

il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio concedente.

- 7. La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme sopra richiamate.*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.